

N. R.G. 912/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:**

dott. [REDACTED]	<b>Presidente</b>
dott. [REDACTED]	<b>Consigliere</b>
dott. [REDACTED]	<b>Consigliere Relatore</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 912/2020 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 16/3/2022 e discussa oralmente all'udienza del 28/9/2022, promossa**

**d a**

**CONSORZIO [REDACTED] (C.F.**

**[REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]**

**[REDACTED]**

**[REDACTED]**

**[REDACTED]**

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 912/2020

Camp. Civ. N.

**OGGETTO:**

**Concorrenza sleale**



**APPELLANTE**

contro

A [REDACTED] S.N.C. [REDACTED]

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**APPELLATA**

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 433/2020 del 26/02/2020.

**CONCLUSIONI**

**Dell'appellante**

Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, *contrariis reiectis* in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello e previa ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 3 aprile 2018 depositata nella causa di primo grado:

Nel merito

I. Accertare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premesse, che l'uso da parte dell'odierna appellata delle denominazioni «BALSAMICO DI MELA» e «BALSAMICO DI MELE» per i prodotti di cui in parte narrativa costituisce evocazione della IGP «Aceto Balsamico di Modena» ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.



1151/12 e, comunque, costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

II. Accertare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premesse, che l'uso da parte dell'odierna appellata delle denominazioni «BALSAMICO DI MELA» e «BALSAMICO DI MELE» per i prodotti di cui in parte narrativa è in contrasto con il Reg. UE 1169/11 e costituisce, per tale ragione, atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

III. Inibire l'uso, anche nella comunicazione pubblicitaria e promozionale, la produzione e la commercializzazione del prodotto di cui è causa recante il nome «BALSAMICO DI MELA» o «BALSAMICO DI MELE» ordinando all'appellata di ritirare dal commercio entro prefiggendo termine tutti i prodotti che recano la suddetta denominazione.

IV. Fissare in Euro Mille (€ 1.000,00) la somma dovuta per ogni violazione dell'inibitoria di cui al punto III, e così, per la precisione, per ogni cliente a cui vengano venduti i 2 prodotti oggetto dell'inibitoria e per ogni singolo prodotto venduto, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza medesima.

V. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza per una volta e a caratteri normali, sul Corriere della Sera o altro quotidiano a diffusione nazionale, a cura dell'attore e a



spese della convenuta.

VI. Pronunciare, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la condanna generica dell'appellata al risarcimento dei danni condannandola altresì al pagamento di una provvisoria nei limiti della quantità per cui riterrà già raggiunta la prova;

VII. Previa ammissione dei mezzi di prova dedotti dal Consorzio nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 3 aprile 2018 condannare l'appellata al risarcimento dei danni nell'importo che risulterà dovuto ad esito dell'istruttoria in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano secondo i criteri di cui all'art. 125 secondo comma C.p.i. e/o in via equitativa.

VIII. Previa ammissione dei mezzi di prova dedotti dal Consorzio nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 3 aprile 2018 condannare l'appellata alla restituzione degli utili da essa realizzati attraverso la vendita dei prodotti di cui in parte narrativa recanti le denominazioni «BALSAMICO DI MELA» e «BALSAMICO DI MELE» in alternativa al risarcimento del lucro cessante e comunque nella misura in cui eccedono tale risarcimento ai sensi dell'art. 125 terzo comma C.p.i.

In subordine:

IX. Sospendere il presente giudizio ex art. 267, II comma, TFEU con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e



proposizione a questa dei quesiti di interpretazione opportunamente redatti e qui di seguito riportati, per le ragioni di cui al Secondo, Quarto e Quinto

Motivi di appello:

1) se, alla luce del Regolamento (UE) n. 583/2009 e alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di evocazione, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» IGP, possa ritenersi protetta contro gli illeciti evocativi di cui all'art. 13, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e se questi ultimi possano essere determinati dalla ripresa da parte del prodotto contestato di qualsiasi caratteristica, anche di forma, da ogni elemento figurativo e/o denominativo, ivi incluso il termine "Balsamico" che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, sia idoneo a richiamare nella mente del consumatore la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» IGP. Il tutto al fine di valutare se, alla luce di un esame globale che tenga conto di tutti questi elementi, un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, abbia direttamente in mente la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta ossia «Aceto Balsamico di Modena».

2) se il giudice nazionale o la Corte di giustizia dell'Unione europea - considerata la natura variabile e soggettiva dell'esperienza gustativa e la conseguente impossibilità di procedere, anche alla luce dei mezzi tecnici



disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento (Levola Hengelo/Smilde Food, proc. C-310/17, 13 novembre 2018, parr. 42 e 43) - possano, senza l'ausilio di una specifica consulenza tecnica di ufficio e senza distinguere per lingua e mercato di utilizzo, identificare in modo preciso e obiettivo il sapore di un alimento e definire in quale categoria di sentori organolettici rientri il termine «balsamico»;

3) se il giudice nazionale, per determinare se esista un'«evocazione» ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 della IGP «Aceto Balsamico di Modena», per prodotti analoghi, deve prendere in considerazione l'uso del termine «Balsamico», in lingua italiana, anche per prodotti commercializzati in Stati membri diversi dall'Italia, tenendo conto del fatto che, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per determinare se esista un'«evocazione» ai sensi di tale disposizione, spetta al giudice nazionale fare riferimento alla percezione di un «consumatore europeo» e non soltanto un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione dell'indicazione geografica protetta (Calvados/Verlados, proc. C-75/15, 21 gennaio 2016, para. 27 e 44) e che l'esigenza di assicurare una tutela effettiva e uniforme delle denominazioni registrate in tutta l'Unione non richiede che un'evocazione



valutata con riferimento al consumatore di un solo Stato membro sia insufficiente a far scattare la tutela predisposta dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 (Queso Manchego, causa C 614/17, 2 maggio 2019, par. 48);

4) se il giudice nazionale possa escludere l'esistenza di un'«evocazione» ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 della IGP «Aceto Balsamico di Modena» senza prima esaminare, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale (GRANA BIRAGHI, causa T 291/03, 12 settembre 2007, par. 81; Torta dal Casar, T 828/16, 14 dicembre 2017, para. 49 e 50), se il termine «Balsamico» incluso nella IGP «Aceto Balsamico di Modena» nonché nelle DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena» e «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» costituisca una denominazione tradizionale non geografica.

In ogni caso:

X. Condannare l'appellata all'integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% spese generali. I.V.A e C.P.A. di legge.

### **Dell'appellata**

1) In via preliminare:

Per i motivi illustrati si chiede che i documenti/fotografie riprodotte e richiamati a pag. 37 e ss dell'atto di citazione in appello siano dichiarati inammissibili ex art. 345 Cpc. ed estromessi dal fascicolo di causa.



Per i motivi sopra illustrati chiede, altresì, che la nota di trattazione scritta avversaria 18.2.2021, integralmente o per lo meno fino a pagina 5, riga 9 compresa, sia dichiarato inammissibile e comunque inutilizzabile così come il documento prodotto irritualmente sub doc.92.

2) In via principale e nel merito

Rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi addotti da controparte e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dall'Appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia n. 433/2020 pubblicata il 26/02/2020 e tutte le statuizioni in essa contenute

Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 433/2020 del 26/02/2020 il tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia d'impresa, ha respinto la domanda del Consorzio

██ volta all'accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 cc asseritamente perpetrata dall'A██████████

██████████ snc ██ e alla conseguente tutela inibitoria e risarcitoria. Il Consorzio attore lamentava infatti l'indebito utilizzo da parte della società convenuta, nella denominazione dei propri prodotti, della parola "balsamico" e, in particolare: "Balsamico di mela" e "Balsamico di mele". Ciò condurrebbe alla confondibilità con il prodotto





“Aceto balsamico di Modena” IGP commercializzato in via esclusiva dal Consorzio attore e quindi alla fattispecie della c.d. evocazione illecita ex art. 13 reg. UE n. 1151/2012.

Il tribunale, dopo avere respinto l’istanza di formulare un ricorso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, non ha condiviso la tesi secondo cui l’utilizzo sostantivato del termine “balsamico”, unitamente alla somiglianza dei prodotti, delle confezioni e all’identità dei canali distributivi, è sufficiente a realizzare la suindicata evocazione illecita.

In particolare il tribunale ha richiamato l’arresto della richiamata Corte di Lussemburgo n. 432/18 del 4 dicembre 2019, riguardante il medesimo prodotto tutelato, che ha escluso l’estensione della tutela IGP ai singoli termini non geografici della predetta denominazione, evidenziando come nessuna delle circostanze richiamate dall’attore, ove evidenzia la somiglianza dei prodotti, delle loro confezioni, dei canali distributivi e del prezzo evochi alcun riferimento al territorio d’origine della denominazione protetta.

Il tribunale ha quindi ritenuto, in conformità alla pronuncia della Corte europea, che la parola “balsamico” integri unicamente il significato di un sapore “agrodolce” non di per sé evocativo del prodotto la cui origine geografica è tutelata nel caso specifico e il cui uso non può quindi ritenersi precluso per la presenza della suddetta indicazione d’origine protetta.



Il tribunale ha altresì escluso la prospettazione svolta dall'attore in via subordinata secondo cui l'aggettivo "balsamico" sarebbe sinonimo di "curativo" o comunque liberamente utilizzabile solo in questo senso, a pena di violazione del reg. UE 1169/2011 sulla denominazione dei prodotti alimentari. Il primo giudice ha infatti ritenuto che l'aceto di mele prodotto dalla convenuta possa essere ritenuto "balsamico", a prescindere dall'utilizzo sostantivato o meno dell'aggettivo, per il solo fatto di presentare un gusto agrodolce.

Non è stata altresì ravvisata l'ipotesi ex art. 2598 cc atteso che l'attore non ha addotto a fondamento della sua domanda risarcitoria elementi fattuali prospettando che la spendita della qualità "balsamica" abbia comportato un effettivo sviamento della clientela in modo non conforme alla correttezza professionale, e quindi idonei a danneggiare le aziende consorziate.

Quanto inoltre ai profili di confusorietà tra i prodotti, se ne è esclusa la rilevanza atteso che, quanto alle confezioni e ai canali distributivi, la tutela ex art. 2598 n. 1 cc è assicurata ai segni distintivi e non alle IGP, mentre quanto alle ulteriori ipotesi di concorrenza sleale, è stato osservato come i contenitori del prodotto siano bottigliette in vetro del tutto comuni per formato e forma e non presentano elementi che possano richiamare immediatamente il prodotto di cui è richiesta tutela, non essendo



sufficiente l'appartenenza al medesimo genere alimentare e la conseguente collocazione in aree contigue dei punti vendita, essendo peraltro evidente dalla denominazione stessa che si tratti, in un caso, di Aceto Balsamico di Modena IGP e, nell'altro, di un generico aceto di mele, ancorché balsamico.

Con atto di citazione notificato il 27/10/2020 il Consorzio ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le domande proposte in primo grado.

Si è costituita la A [REDACTED] snc ribadendo le proprie difese e chiedendo la reiezione del gravame.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 16/03/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'appellante ha poi ritualmente chiesto che la causa sia discussa oralmente ex art. 352 cpv. cpc e la discussione si è tenuta all'udienza del 28 settembre 2022.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**Con il primo motivo** l'appellante censura che il tribunale non abbia ravvisato l'evocazione illecita fondando la sua decisione sulla base di una pronuncia della Corte di Giustizia, la citata 4/12/2019 nel caso 432/18,



che, pur riguardando il medesimo prodotto tutelato, non sarebbe pertinente in quanto non riguarda tal sorta di illecito, ma solo la tutela dei termini non geografici. La Corte avrebbe quindi solo evidenziato come i termini “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico”, non godono della stessa tutela garantita dalla lettera a) del citato art. 13 alla denominazione registrata Aceto Balsamico di Modena. Ciò non sarebbe sufficiente a escludere la fattispecie dell’evocazione illecita quale associazione mentale tra il prodotto non tutelato e quello IGP.

Il motivo è infondato.

L’appellante invoca la tutela dell’evocazione illecita secondo quanto previsto dall’art. 13 co. I lett. b) del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012. Tale regolamento è finalizzato a unificare parte delle precedenti normative in tema di “*regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*” e il titolo II (artt. 4-16) è in particolare destinato a regolare le “*Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette*”. L’art. 13, riguardante la “*protezione*” dei nomi registrati, alla lett. b) include nella tutela: “*qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano*



*utilizzati come ingrediente”.*

Ne deriva che il richiamo all’origine del prodotto, la cui componente geografica appare determinante, è elemento essenziale della tutela invocata anche in termini di evocazione illecita<sup>1</sup>. Alla stregua di tale osservazione non può meravigliare che la stessa Corte di Lussemburgo, con la sentenza 2 maggio 2019 in causa C-614/17<sup>2</sup> più volte richiamata dall’appellante, abbia ritenuto<sup>3</sup> di tutelare l’origine geografica del *Queso manchego* a fronte di un prodotto analogo<sup>4</sup> che, pur presentando denominazioni del tutto diverse<sup>5</sup>, enunciava nelle etichette immagini e riferimenti evocanti la regione spagnola della Mancia<sup>6</sup>.

Nel caso qui in esame non vi è nulla che evochi la provincia d’origine dell’Aceto Balsamico di Modena. Come condivisibilmente osservato dal tribunale, si tratta di prodotti venduti in bottiglie del tutto comuni e nulla è richiamato in tal senso né nella denominazione né nell’aspetto grafico delle etichette. Va altresì osservato come in queste ultime, oltre alla denominazione esplicita secondo cui si tratta di un prodotto “di mele<sup>7</sup>”, vi sono anche inequivocabilmente raffigurate due mezze mele. Se il

<sup>1</sup> Oltre che alla usurpazione e imitazione.

<sup>2</sup> La pronuncia richiama gli analoghi casi Viinverla C-75/15 e Scotch Whisky Association C-44/17

<sup>3</sup> Respingendo la tesi dei giudici spagnoli che, pur ravvisando l’evocazione della regione, avevano escluso che ciò comportasse altresì il riferimento al formaggio protetto.

<sup>4</sup> Formaggio pecorino

<sup>5</sup> “Adarga de Oro” e “Rocinante”

<sup>6</sup> In particolare, episodi del *Don Quijote* di Miguel de Cervantes

<sup>7</sup> In conformità del successivamente richiamato art. 49 della legge 238/16



parametro di riferimento è senz'altro quello del consumatore medio<sup>8</sup>, appare difficile dubitare che l'Aceto balsamico di Modena - il più famoso, pubblicizzato e noto in tutto il mondo come prodotto dell'invecchiamento del mosto d'uva<sup>9</sup> - possa essere derivato dalle mele.

Se quindi l'art. 13 del regolamento protegge i nomi registrati contro "qualsiasi evocazione", occorre pur sempre che tale evocazione sia riferita alla caratteristica essenziale oggetto di protezione, producendosi altrimenti un monopolio di termini generici da parte del registrante.

In tal senso deve ritenersi corretto il riferimento del tribunale alla sentenza Corte UE, sentenza 4 dicembre – 20 dicembre 2019 nella causa C-432/18 riguardante lo stesso "nome", non potendosi, nel tentativo di disapplicarla, scindere la tutela dei nomi registrati ex art. 13 reg. da quella dei termini non geografici di cui la pronuncia si sarebbe occupata.

La pronuncia europea stabilisce infatti con chiarezza che, a fronte della tutela della denominazione "Aceto Balsamico di Modena IGP", non vi è un monopolio, da parte del Consorzio attore, delle parole "Aceto", "Balsamico" e "Aceto Balsamico", non potendosi la protezione della denominazione d'origine e della indicazione geografica estendere all'utilizzo di singoli termini non geografici.

<sup>8</sup> Vv. la sentenza 2 maggio 2019 citata sul *Queso manchego*

<sup>9</sup> E aceto di vino in piccola parte



Il caso preso in esame dalla Corte di Lussemburgo era quasi identico al presente. In esso un'impresa tedesca aveva fabbricato e commercializzato prodotti a base di aceto provenienti da *vini* del Baden (Germania) e aveva utilizzato sulle etichette i termini "Balsamico" e "Deutscher balsamico", senza peraltro alcun riferimento a frutti estranei a quelli di cui all'IGP registrata e quindi in un caso in cui l'evocazione qui prospettata era ancor più verosimile.

Anche in quel caso il Consorzio oggi appellante aveva chiesto alla società produttrice tedesca di interrompere l'uso del termine "balsamico" e quest'ultima aveva proposto azione d'accertamento negativo del diritto vantato dal Consorzio e avanti al giudice tedesco. All'esito del giudizio d'appello era accolta la domanda d'accertamento negativo con la motivazione che l'utilizzo del termine non era contrario a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 1, comma 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1151/2012, esattamente la disposizione invocata in questa controversia, poiché la protezione conferita all'IGP dal Regolamento (CE) n. 583/2009 doveva infatti ritenersi unicamente accordata alla denominazione complessiva "Aceto Balsamico di Modena".

Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione (*Revision*) e la *Bundesgerichtshof* o BGH (Corte federale di giustizia della Repubblica Federale Tedesca) ha ritenuto che, per poter prendere una decisione, fosse



necessario accertare se l'uso del termine “*Balsamico*” o del sintagma “*Deutscher balsamico*” poteva contrastare con quanto disposto dall'art. 13, paragrafo 1, comma 1, lett. a) o b) del Regolamento (CE) n. 1151/2012.

La Corte Federale ha pertanto deciso di domandare in via pregiudiziale alla Corte UE se la tutela di cui beneficia la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” riconosciuta dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 583/2009 verta unicamente sul tale denominazione globale oppure si estenda anche all'utilizzazione dei singoli termini non geografici, vale a dire “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico”.

È quindi evidente che la decisione della Corte di Giustizia, al di là delle critiche contro di essa formulate dall'appellante, è del tutto pertinente a questa controversia e va pertanto obbligatoriamente applicata dal giudice italiano (Corte Costituzionale sentenza n. 113 del 19/4/1985), che discostandosi esporrebbe il proprio Stato a sanzioni di carattere comunitario.

Come peraltro sintetizzato nella sentenza appellata, la Corte di Giustizia ha confermato la convinzione della Corte d'Appello tedesca secondo cui la tutela è accordata solamente alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” nel suo complesso e in conformità di quanto previsto dal riferito regolamento. Nel caso di una denominazione “composta” registrata conformemente al Regolamento (CE) n. 2081/1992, il fatto che





per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè pagina nel regolamento recante registrazione della stessa, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una delle parti di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni singola parte è protetta.

La Corte UE ha altresì precisato che anche qualora risultasse essere esatto che dall'art. 13 del regolamento (CE) n. 2081/92 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni sua componente, ciò avviene solo se tale componente non è né un termine generico né un termine comune.

Per quanto concerne, in specie, la denominazione “Aceto Balsamico di Modena”, la Corte UE ha dunque dichiarato che la protezione conferita alla denominazione non può estendersi ai singoli termini non geografici della stessa, evidenziandosi inoltre che, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 583/2009, risulta che è la denominazione complessiva “Aceto Balsamico di Modena” a godere di fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia sui mercati esteri. Ne discende pertanto che solamente la denominazione composta nel suo complesso soddisfa la condizione inerente alla reputazione specifica del prodotto.

La Corte UE ha inoltre osservato che i termini non geografici dell'IGP,



vale a dire “aceto” e “balsamico”, la loro combinazione e le loro traduzioni *non possono beneficiare della protezione riconosciuta dal Regolamento (CE) n. 1151/2012* e ciò in ragione del fatto che il termine “aceto” deve inoltre considerarsi come un termine comune. Il termine “balsamico” è anch'esso un termine comune, in quanto corrisponde alla traduzione in lingua italiana dell'aggettivo francese “balsamique” che non ha alcuna connotazione geografica e che si connota comunemente per un aceto che ha un gusto agrodolce (par 34).

Ritiene questa Corte che la correttezza o meno dell'affermazione riguardante la traduzione o l'etimologia del termine “balsamico” non abbia alcuna rilevanza nell'economia della decisione poiché ciò che rileva è l'assenza di connotazioni geografiche.

La Corte UE ha inoltre evidenziato che l'interpretazione della portata della protezione conferita all'IGP deve essere valutata anche alla luce delle registrazioni delle DOP “Aceto Balsamico tradizionale di Modena” ed “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, visto che esse sono state prese in considerazione al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 583/2009. Nel testo delle DOP sopra richiamate vengono pertanto impiegati i termini “aceto” e “balsamico” senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione riconosciuta e conferita all'IGP.

Deve quindi ritenersi che la sentenza europea sia pertinente, vada



applicata al caso specifico e sia stata correttamente interpretata dal tribunale, ove ha ritenuto che nelle denominazioni e raffigurazioni adottate nei prodotti dell'a [REDACTED] non emerga alcun abuso di termini individuali geografici.

Il pretendere una tutela evocativa in assenza di tale abuso evidenzia il tentativo di aggirare la pronuncia suindicata cercando di recuperare attraverso l'evocazione il monopolio dei termini non geografici, ciò che peraltro appare estraneo al concetto stesso di IGP.

Affinché l'evocazione sia illecita deve pregiudicare la tutela dei nomi registrati di cui all'art. 13 del Regolamento e ciò non avviene nel caso dell'utilizzo dei termini "aceto" e "balsamico" in assenza di riferimenti geografici testuali o figurativi.

Tale conclusione dà altresì atto dell'infondatezza degli altri motivi che si vanno ad esaminare.

Con il **secondo motivo** lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo che l'evocazione riguardi la provenienza geografica del prodotto e non il prodotto tutelato con l'IGP, proponendo in subordine di formulare un quesito pregiudiziale alla CGUE. Secondo l'appellante la presenza nella denominazione della parola "balsamico" e nell'etichetta di quella "aceto" sarebbe sufficiente, unitamente agli altri elementi, per creare



l'evocazione illecita.

Il motivo è infondato per le ragioni già indicate secondo cui né l'una né l'altra parola possono ritenersi sufficienti a pregiudicare la tutela dell'IGP, che non comprende il monopolio di esse essendo esclusa l'evocazione illecita ex art. ex art. 13 lett. b) del reg. Ue 1151/2012 invocata dall'appellante. Il principio è chiaramente espresso nella sentenza della Corte di Giustizia sopraccitata per cui non appare necessario alcun ulteriore rinvio pregiudiziale.

Con il **terzo motivo** lamenta l'errore di diritto per avere ritenuto che la condotta di evocazione debba essere realizzata mediante l'uso di un segno denominativo. L'evocazione sarebbe sempre illecita ancorché integrata mediante elementi diversi dalla denominazione.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

La sentenza impugnata afferma infatti che è la denominazione così fatta, unitamente agli altri elementi (bottiglie, esposizione, prezzo, ecc.), a non costituire prova sufficiente di un'evocazione illecita e ciò anche in base alla pronuncia europea più volte richiamata. Nel caso specifico poi la pretesa essenziale dell'appellante è quella al divieto dell'uso delle parole "aceto" e "balsamico", ciò che da tale pronuncia è escluso.

Con il **quarto motivo** censura l'inconferenza, ai fini del giudizio sulla



fattispecie evocativa, della presunta sinonimia tra “balsamico” e “agrodolce”, rilevando come controparte avrebbe dato una diversa definizione del termine<sup>10</sup>, nonché la mancata applicazione degli artt. 49 e ss. della legge n. 238/2016 che impedirebbe l'utilizzo di tale denominazione quale aggettivo.

Il motivo è infondato.

Da una parte e come si è detto, non ha alcuna rilevanza che l'interpretazione della Corte Europea in ordine all'etimo della parola “balsamico” sia giusta o sbagliata, e men che meno che l'appellata ne abbia dato una diversa.

Dall'altra, la normativa richiamata, ovvero la “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*” nel titolo riguardante la “*Disciplina degli aceti*”, di cui agli artt. 49 e ss della legge 12 dicembre 2016, n. 238, non prevede alcun divieto in tal senso, limitandosi a disciplinare gli aceti quanto a composizione, fabbricazione e commercializzazione. L'art. 49 stabilisce solo che la denominazione dell'aceto debba essere accompagnata dall'indicazione del frutto di provenienza senza vietarne altre.

Con il **quinto motivo** il Consorzio lamenta che sia stato omesso un punto

<sup>10</sup> Aromatico, profumato, odoroso e, per consistenza, la caratteristica della viscosità pag. 15 comparsa di risposta.



decisivo della controversia, ossia il fatto che “balsamico” sia utilizzato anche come sostantivo per designare in forma abbreviata il prodotto protetto.

Anche tale motivo è infondato.

Il fatto che il termine, nel contesto locale<sup>11</sup>, sia utilizzato come sinonimo del nome protetto IGP non ha alcuna rilevanza in relazione all'interpretazione della Corte di Giustizia che, va ribadito, limita tale tutela all'origine dei prodotti e alle relative indicazioni geografiche. Il richiamo alla tutela del Parmigiano Reggiano non è pertinente atteso che entrambe le denominazioni sono sicuramente geografiche, a prescindere dall'evocazione. Alla stregua di tali argomenti non ha poi alcuna rilevanza che un sondaggio commissionato dal Consorzio abbia dimostrato che numerose persone identificano la parola “balsamico” con il prodotto tutelato, trattandosi ovviamente del più famoso aceto balsamico in commercio, o che nel catalogo dell'acetificio appellato figurino in un'unica categoria “aceti balsamici” sia prodotti IGP che non, ove non vi sia alcun richiamo alla denominazione IGP e men che meno termini geografici<sup>12</sup>.

Con il **sesto motivo** lamenta che non sia stato correttamente valutato l'uso

<sup>11</sup> Si richiamano pubblicazioni edite a Modena e dintorni

<sup>12</sup> Il prodotto si chiama “Condimento agrodolce bianco”.



congiunto dei vari fattori di evocazione elencati.

Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate sulla genericità di detti fattori e insufficienza degli stessi a provare un'evocazione illecita.

Con il **settimo motivo** lamenta l'omesso esame delle prove documentali versate in atti che dimostrano l'effetto evocativo in capo a rivenditori professionali che hanno associato i prodotti per cui è causa al prodotto tutelato.

Anche questo motivo è infondato.

Il fatto che nei supermercati l'aceto IGP sia posto a fianco di quelli oggetto di domanda non dimostra la volontà di ritenerli equivalenti ma solo che si tratta di prodotti appartenenti alla generica categoria degli aceti, così come nessuno può pensare che vini posti sullo stesso scaffale siano tutti della medesima qualità.

Ciò supera il problema dell'ammissibilità delle foto introdotte per la prima volta nel giudizio d'appello e quindi inammissibili ex art. 345 cpc.

Con l'**ottavo motivo** censura che il tribunale non abbia ritenuto che le denominazioni di cui è processo siano in contrasto con il citato regolamento UE 1169/2011 e costituiscano atto di concorrenza sleale ex art. 2598 cc, sotto il profilo del citato art. 49 e ss. della legge n. 238/16.

Il motivo è infondato.



Con il richiamo all'art. 49 si tenta ancora una volta di acquisire una tutela che non è prevista da alcuna norma, atteso che la disposizione si limita a disciplinare la composizione degli aceti e la denominazione degli stessi attraverso l'indicazione del frutto di provenienza, senza stabilire alcun divieto. Il regolamento europeo 1169/2011 riguarda la denominazione ed etichettatura dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute del consumatore e non le denominazioni protette.

Lo stesso parere ministeriale richiamato dall'appellata (doc. 7 del 2015), a sua volta richiamante una nota della Commissione Europea riguardante il regolamento del 2009, ha escluso che il termine "balsamico", anche accoppiato ad aceto, costituisca violazione della IGP (in un caso di un aceto balsamico trentino).

Deve quindi concludersi nel senso che il Consorzio appellante non può impedire a terzi l'utilizzo, nella denominazione dei loro prodotti, delle parole "aceto", "balsamico" e "aceto balsamico", salvo il caso in cui le stesse siano accompagnate da elementi testuali o figurativi che, richiamando la zona d'origine del prodotto IGP, possano generare evocazione di esso o confusione con il medesimo. Ove tali elementi siano del tutto assenti o addirittura contrastati dall'espressa indicazione di una diversa origine del prodotto, in via testuale (di mele) e figurativa (raffigurando le mele), non può concedersi la tutela invocata.





Ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, ne risulta assorbito.

Con il **nono motivo** censura la pronuncia in punto spese, chiedendo esse siano addebitate all'appellata in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.

Il motivo è superato dalla necessità, attesa la reiezione dell'appello, di addebitare all'appellante ex art. 91 cpc le spese del procedimento.

Le stesse vanno così liquidate:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.665,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 8.470,00

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.*quater* del DPR 115/2002

**P.Q.M.**



La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Consorzio [REDACTED]

[REDACTED] avverso la sentenza del tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 433 del 21-26/02/2020, nel contraddittorio con A [REDACTED] snc di [REDACTED]

[REDACTED] così provvede:

- 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna il Consorzio [REDACTED] alla rifusione, a favore dell'A [REDACTED] snc di [REDACTED] [REDACTED] delle spese del presente grado che liquida in € 8.470,00 per compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge;
- 3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> del DPR 115/2002 nei confronti del Consorzio appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 novembre 2022

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

dot [REDACTED]

**IL PRESIDENTE**

dot [REDACTED]

